

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Pareri a cura della Commissione Strutture

QUESITO 44 DEL 08.10.2018 – SOSTITUZIONE COPERTURA IN LEGNO: INTERVENTO LOCALE O STRUTTURALE?

Da un committente, mi è stato chiesto un parere su un rifacimento completo di una copertura lignea per la sua attività lavorativa, l'intervento prevede la sostituzione della vecchia orditura portante e della copertura in tegole marsigliesi, con nuova orditura e copertura in pannelli finto coppo (più leggero), L'edificio è su pilastri in blocchi di cls e solai di sottotetto in putrelle e tavelloni con cappa in cls. (piano singolo + sottotetto)

Il cliente si chiedeva se era necessaria la verifica sismica del fabbricato.

Alla luce delle tipologia di intervento, solo rifacitura senza alcun intervento strutturale su altre porzioni di edificio e della nuova norma che nella circolare alla voce c8.4.1 cita anche le coperture come interventi di sostituzione/ripristino io ho suggerito la necessità solo di una verifica locale.

Volevo sapere se la mia interpretazione della norma è stata corretta o se nel caso bisogna intervenire con una verifica più approfondita.

RISPOSTA DEL 13.10.2018

Nei casi in cui la definizione dell'intervento possa essere ricondotta ad un intervento locale come definito al paragrafo 8.4.1 delle NTC2018 (come sembrerebbe nel suo caso) , non è richiesta la verifica sismica dell'intero fabbricato come qui sotto riportato.

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.

Fanno eccezione quei fabbricati che sono considerati strategici o rilevanti ai fini della gestione dell'emergenza sismica. L'elenco di tali edifici è emesso da ogni singola regione. Per la regione lombardia si fa riferimento al D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 19904.

Una ulteriore eccezione è costituita da quegli edifici per i quali ci siano gli estremi per eseguire una verifica della sicurezza in base al paragrafo 8.3 delle NTC2018:

La valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
- provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d'uso superiore;
- esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidità;
- ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4 ;
- opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.

In questi casi va eseguita una verifica della sicurezza sia per carichi verticali che per azioni sismiche e alla fine di tale valutazione devono essere fatte considerazioni per eventuali restrizioni sull'uso della costruzione come di seguito riportato.

Nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il rapporto ζ_E tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione; l'entità delle altre azioni contemporaneamente presenti è la stessa assunta per le nuove costruzioni, salvo quanto emerso sui carichi verticali permanenti a seguito delle indagini condotte (di cui al § 8.5.5) e salvo l'eventuale adozione di appositi provvedimenti restrittivi sull'uso e, conseguentemente, sui carichi verticali variabili.

La restrizione sull'uso può mutare da porzione a porzione della costruzione e, per l'*i*-esima porzione, è quantificata attraverso il rapporto $\zeta_{v,i}$ tra il valore massimo del sovraccarico variabile verticale sopportabile da quella parte della costruzione e il valore del sovraccarico verticale variabile che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione.

È necessario adottare provvedimenti restrittivi sull'uso della costruzione e/o procedere ad interventi di miglioramento o adeguamento nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall'uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio.